Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Sabato 8 Aprile** — **Numero 83**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 558 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni contenute nel Capo VI del Titolo III della legge organica 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5878, col quale fu approvato il Regolamento pei Convitti Nazionali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento per i Convitti Nazionali unito al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogati il Regolamento per i Convitti Nazionali, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5887, ed ogni altra disposizione contraria a quelle del Regolamento approvato col presente decreto.

Rimane in vigore il decreto Reale 11 agosto 1896 pel R. Collegio « Maria Luigia » di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1898.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Regolamento per i Convitti Nazionali

Art. 1.

I convitti nazionali hanno per fine di dare ai giovani una educazione atta a renderli cittadini virtuosi, colti e forti.

Art. 2.

Gli alunni dei convitti nazionali, che abbiano compiuti gli studî elementari, devono seguire i corsi secondarî classici e tecnici di 1° o 2° grado. Altri insegnamenti avranno nel convitto

stesso, dei quali alcuni obbligatorî e gratuiti, altri facoltativi e a pagamento.

Sono obbligatorî e gratuiti gl'insegnamenti dei corsi elementari, della calligrafia, del disegno, della educazione fisica, degli esercizî militari, compreso il tiro a segno, e del nuoto.

Sono facoltativi e a pagamento gl'insegnamenti delle lingue straniere, della musica, e gli esercizî di scherma e di *sport*, non compresi tra gli obbligatorî.

L'orario degli studî interni viene stabilito dal Capo dell'istituto.

Art. 3.

L'istruzione religiosa è affidata ad un sacerdote, il quale ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi proprî del suo ministero.

Per gli alunni non cattolici provvederanno le famiglie a loro spese, presi all'uopo gli opportuni accordi col Rettore.

Art. 4.

Ogni convitto deve avere una biblioteca per uso degli istitutori e degli alunni.

CAPO PRIMO
Del Rettore

Art. 5.

La direzione e il governo del convitto sono affidati al Rettore: a lui appartiene tutta l'autorità disciplinare.

Nei convitti, ai quali è annesso un istituto d'istruzione secondaria, il Capo dell'istituto può anche tenere l'ufficio di Rettore.

Art. 6.

Il Rettore risponde del buon andamento del convitto.

Vigila sopra tutto ciò che riguarda gli studî, i costumi e la disciplina; è investito dell'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento e ordine superiore.

Come presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza giuridica dell'istituto. Vigila su tutti i servizi amministrativi, e ne riferisce al Consiglio stesso.

Ha obbligo di alloggiare nel convitto e, se non abbia famiglia o non sia esentato per causa d'infermità, deve, insieme col Censore, sedere a mensa coi convittori.

Salvo il caso d'infermità, è vietato ogni trattamento di mensa speciale pel Rettore, pel Censore, e per qualunque altra persona addetta al governo del convitto.

Art. 7.

Il Rettore compila il regolamento interno, adattandolo al luogo, alle persone, ed alle circostanze; lo sottopone al Consiglio scolastico provinciale, che, dopo averlo esaminato, lo rimette al Ministero per la definitiva approvazione.

Art. 8.

Propone al Ministro, sentito il Consiglio d'amministrazione, il sacerdote incaricato dell'insegnamento religioso, e propone al Consiglio scolastico la nomina delle persone idonee per gl'insegnamenti del disegno, della educazione fisica, degli esercizî militari, della scherma, delle lingue estere e della musica.

Nomina e licenzia le persone di servizio.

Art. 9.

Il Rettore può ammonire e sospendere sino ad un mese il personale di governo del convitto, salvo il ricorso al Ministro, che dovrà sempre essere informato dei provvedimenti presi.

Il Ministro potrà in ogni caso, d'ufficio o in seguito a rapporto del Rettore, prendere i provvedimenti disciplinari, che giudicherà necessarî pel buon andamento dell'istituto.

Art. 10.

Per gravi ed urgenti bisogni di famiglia il Rettore può concedere al personale del convitto, in una o più volte, fino a dieci giorni di licenza.

Art. 11.

Il Rettore corrisponde col Ministero per mezzo del Regio Provveditore agli studî, salvo casi urgenti, nei quali può corrispondere direttamente, purchè ne informi con sollecitudine il Provveditore stesso.

Art. 12.

Stipula i contratti e ne vigila l'esatto adempimento. Per mezzo dell'Economo provvede alle spese giornaliere e alle provviste necessarie, già deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Ha cura della biblioteca e d'ogni altra suppellettile scientifica del convitto.

Raccoglie ogni giorno le informazioni verbali, ed ogni mese le relazioni, scritte dal Censore, degli istitutori e dei maestri interni.

Art. 13.

Il Rettore, o altro ufficiale da lui designato, ammaestra gli alunni nei doveri e nei diritti del cittadino.

Alla fine dell'anno manda al Ministero una relazione particolareggiata sul profitto degli alunni e sull'andamento morale, disciplinare ed economico del convitto.

Art. 14.

Il Rettore, nei casi di assenza o di malattia, è sostituito dal Censore.

CAPO SECONDO
Del Censore e del Vice Censore

Art. 15.

Il Censore è nominato dal Ministro fra gli istitutori più segnalati per serietà e condotta esemplare e per bontà di servizio.

Per conseguire la nomina a Censore occorre aver dato prova di possedere una conveniente coltura generale.

Art. 16.

Il Censore vigila, secondo le istruzioni del Rettore, sull'ordine del convitto, sulla disciplina degli alunni, degli istitutori, delle persone di servizio e sull'osservanza dei regolamenti e degli orari.

Visita di giorno e di notte le camerate ed i dormitorî; assiste al coricarsi, al levarsi e alla mensa degli alunni; ispeziona la cucina.

È presente agli esercizî militari e ginnastici, agli uffici religiosi, all'andata degli allievi alle scuole ed alle lezioni interne, ed al loro ritorno.

Sorveglia i bagni, curando che si facciano di frequente.

Interviene alle ricreazioni; designa, d'accordo col Rettore, le passeggiate.

Tiene nota dei castighi inflitti agli alunni, e ne cura la esecuzione.

Provvede, presi gli ordini dal Rettore, alle richieste ed ai reclami dei convittori e delle famiglie.

Art. 17.

Il Censore ha sotto la sua dipendenza immediata gli istitutori; da lui dipendono pure le persone di servizio, per ciascuna delle quali determina l'opera da prestare.

Si accerta che nell'ora stabilita siano chiuse tutte le porte del convitto, indi ne consegna le chiavi al Rettore.

Art. 18.

Al Censore è permesso, solo in casi eccezionali, di alloggiare temporaneamente fuori dell'istituto.

Art. 19.

Nei convitti più numerosi un Vice-Censore aiuta il Censore, compiendo, sotto la sua dipendenza, gli uffici che gli vengono assegnati, e, dove occorra, supplisce il Censore assente.

Vigila in particolar modo alla conservazione ed alla distribuzione del corredo degli alunni, e custodisce l'armeria e gli attrezzi di ginnastica.

Art. 20.

E scelto a tale ufficio l'istitutore più segnalato per condotta, serietà, diligenza o cultura; la scelta dev'essere notificata al Ministero per la sua approvazione.

CAPO TERZO
Degli Istitutori

Art. 21.

Gli istitutori sono scolti e nominati dal Ministero, fra persone di condotta irreprensibile, o di provata attitudine educativa.

Art. 22.

Per essere nominati istitutori occorrono le condizioni e i requisiti seguenti:

1. la patente elementare di grado superiore, oppure la licenza dal liceo o dall'istituto tecnico;
2. il certificato di nascita, da cui risulti l'età non minore di 21, nè maggiore di 30 anni, al 31 dicembre dell'anno in corso;
3. il certificato medico, nel quale siano indicate l'altezza o la capacità toracica, e da cui apparisca essere il concorrente di sana costituzione ed esente da ogni imperfezione fisica, che gl'impedisca il pieno adempimento de' suoi doveri;
4. il certificato di buona condotta civile e politica;
5. la fedina penale di data recente, immune da pene.

Art. 23.

Coloro che sono nominati istitutori debbono compiere un anno di prova, dopo il quale possono conseguire la nomina di istitutori effettivi.

Art. 24.

Gli istitutori vigilano gli alunni loro affidati, curando in particolar modo quanto riguarda l'educazione morale e fisica di essi.

Devono essere prudenti ed energici, adoperare sempre modi affabili, e studiare il carattere degli allievi per correggerne i difetti.

Presentano al Rettore una relazione mensile, con le note singole e caratteristiche riguardanti il temperamento, l'inclinazione, il contegno, l'operosità, l'obbedienza di ogni alunno.

Nei casi di grave mancanza ne riferiscono in iscritto e senza indugio al Rettore.

Art. 25.

Ogni istitutore vigila una camerata, di regola non maggiore di venti alunni; da lui immediatamente dipendono i camerieri che vi prestano servizio.

Art. 26.

Gli istitutori dormono nelle camerate dei convittori e siedono alla stessa mensa.

La mattina si levano primi; la sera si coricano ultimi, e non lasciano mai soli gli alunni nè di giorno nè di notte.

Distribuiscono ai convittori i libri, gli oggetti di cancelleria, di corredo, ogni cosa insomma che loro occorra, tenendone nota, assicurandosi che nessuno ne consumi più del bisogno, ed avvezzando i giovani alla economia, all'ordine, all'accuratezza.

Art. 27.

Il Vice-Censore, o un istitutore incaricato dal Rettore, ha cura speciale dell'infermeria, assiste alle visite del medico; vigila che le ordinazioni siano esattamente eseguite; provvede, d'intesa col Capo dell'istituto, a quanto occorre per i malati.

Art. 28.

I maestri elementari interni sono, di regola, scelti tra gl'istitutori più abili, preferitilmente di 1ª classe, che siano muniti di patente d'insegnanti di grado superiore.

Art. 29.

Gli istitutori-maestri hanno l'ufficio dell'insegnamento; ma qualora necessità lo richiegga, sono tenuti a compiere anche quello d'istitutori di camerata.

In questo caso il Rettore proporrà al Ministero un compenso adeguato all'opera prestata.

Agli istitutori-maestri, o all'aiuto economo può essere consentito di vivere fuori del collegio, con dispensa perciò dal pagamento dell'indennità di vitto.

CAPO QUARTO
Del Medico-chirurgo e del dentista

Art. 30.

Il medico-chirurgo e il dentista sono nominati dal Rettore.

Il medico visita ogni giorno il convitto, cura i malati e dà le istruzioni necessarie per l'osservanza esatta delle norme igieniche.

Quando trattisi di gravi malattie, le famiglie degli alunni possono chiamare, a proprie spese, medici di loro fiducia.

Art. 31.

Il medico e il dentista dipendono direttamente dal Rettore o da chi ne fa le veci; ad essi è assegnata una retribuzione annua dal Consiglio amministrativo.

CAPO QUINTO
Degli insegnanti delle materie obbligatorie e facoltative

Art. 32.

I maestri di disegno, educazione fisica, esercizi militari, scherma, calligrafia e musica sono compensati con una rimunerazione annuale determinata dal Consiglio d'Amministrazione e pagata in rate mensili.

Art. 33.

L'insegnamento della educazione fisica è affidato, di regola, al maestro che lo imparte in uno degli istituti secondari governativi della città.

Art. 34.

Per gli insegnamenti indicati nell'art. 32 sono preferiti gli istitutori, che hanno i titoli relativi, se non ne venga pregiudizio alle esigenze del servizio speciale loro affidato.

CAPO SESTO
Dei convittori

Art. 35.

Nei convitti nazionali sono ammessi convittori e semiconvittori. I primi pagheranno la retta annua prescritta dai regolamenti interni, quando non godano posti gratuiti o semigratuiti; i secondi pagheranno una retta ridotta, che verrà essa pure fissata dai regolamenti interni, e saranno trattenuti in convitto la giornata per lo studio e per le lezioni, con diritto di prender parte anche ad una refezione in comune con i convittori.

Art. 36.

Le domande di ammissione di convittori o semiconvittori debbono essere indirizzate al Rettore, corredate dalla fede di nascita rilasciata dall'ufficio dello stato civile, da un attestato medico di sana costituzione fisica, e dal certificato di vaccinazione. Quest'ultimo documento è esente da tassa di bollo.

Art. 37.

Gli aspiranti devono avere, a tutto il mese di settembre dell'anno in corso, non meno di sei anni compiuti di età, nè più di dodici.

Nessuna limitazione di età è stabilita per i giovani che escono da un altro convitto nazionale, o da altri convitti pubblici designati dal Ministero; ma prima di accoglierli, il Rettore deve assumere accurate notizie sulla loro condotta.

Nella condizione di semiconvittori non si ammetteranno, di regola, giovanetti in età maggiore di 10 anni.

Art. 38.

Prima che l'aspirante venga ammesso nel convitto, il medico ne accerta lo stato di salute.

Art. 39.

Per i convittori, che non hanno la famiglia nella città in cui

ha sede il convitto, una persona bene accetta al Rettore, dimorante nella città stessa, può rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

Art. 40.

Il giovane ch'entra in convitto, deve pagare l'intera rata trimestrale, se la sua ammissione segua nella prima metà del trimestre; mezza rata soltanto, quando vi entri nella seconda metà.

Le rate trimestrali si pagano anticipatamente e decorrono dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Deve anche depositare una somma conveniente, che sarà indicata nel regolamento interno, per le spese straordinarie.

Art. 41.

Si paga la rata di pensione per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo compiuti gli studî del liceo, dell'istituto tecnico, del ginnasio o della scuola tecnica, abbandoni nello stesso mese il convitto; però negli ultimi due casi le famiglie sono obbligate a dichiarare al Rettore, per iscritto e prima degli esami, di voler ritirare definitivamente dall'istituto i loro figliuoli.

Si paga pure la rata del solo mese in corso per gli espulsi e per gli alunni che, per malattia, attestata dal medico del convitto, siano ritirati definitivamente in famiglia.

Art. 42.

Quando nel convitto siano più di due fratelli, per due si paga l'intera retta e per gli altri la metà.

Si pagano solo i nove decimi della retta, stabilita dal Regolamento interno, per i convittori di età inferiore ai dieci anni; si incomincia a pagare la retta intiera dal primo del mese successivo a quello in cui l'alunno compì dieci anni.

Art. 43.

Il convittore, che abbia danari ed oggetti preziosi, deve consegnarli al Censore, che ne farà la restituzione alla famiglia.

Art. 44.

Gli abiti, sia di casa che di uscita, dovranno essere uniformi per tutti i convitti, secondo il modello che sarà prescritto dal Ministero.

Art. 45.

Gli alunni meritevoli per la condotta e per lo studio, possono ottenere dal Rettore di recarsi nelle proprie famiglie, e di rimanervi l'intera giornata nelle solennità seguenti: Ognissanti - Capo d'anno - giorno dello Statuto - Venti Settembre - genetliaco del Re e della Regina - Patrone della città - e nei giorni dell'onomastico o del genetliaco dei genitori, quando ricorrano in giorni di vacanza scolastica.

I convittori, che siano nelle condizioni sopra accennate, possono fruire a Natale e a Pasqua delle vacanze stabilite nel calendario scolastico della provincia.

Art. 46.

Il Rettore ha facoltà di dare speciali premi ai convittori più degni per singolare bontà di costumi, per diligenza e profitto negli studî.

I premi sono:

a) iscrizione del nome del convittore nell'elenco dei meritevoli, che si esporrà ogni bimestre nella sala d'udienza;

b) dono di qualche libro;

c) gite campestri;

d) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;

e) attestati di lode consegnati alla presenza della compagnia o delle compagnie riunite;

f) viaggi d'istruzione nelle ferie di autunno.

Art. 47.

Il Rettore applica ai convittori, che mancano ai propri doveri, i castighi seguenti:

a) privazione parziale o totale delle ricreazioni;

b) privazione della visita alle famiglie o ai rappresentanti delle famiglie;

c) ammonizione al cospetto della camerata;

d) isolamento temporaneo dai compagni per non più di tre giorni;

e) ammonizione innanzi a tutte le camerate riunite;

f) espulsione dal convitto.

Art. 48.

Per l'applicazione della pena, di cui alla lettera *f*, dovrà essere sentito il Consiglio di amministrazione.

Contro di essa il padre dell'alunno, o chi ne ha la tutela legale, potrà ricorrere al Ministero entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Tale ricorso non sospende l'applicazione della pena.

Art. 49.

L'alunno non promosso negli esami per due anni di seguito è rimandato in famiglia.

CAPO SETTIMO
Del Consiglio d'amministrazione

Art. 50.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto:

a) del Rettore, presidente;

b) di due delegati, l'uno del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo in cui ha sede il convitto, scelti dai Consigli stessi anche fuori del loro seno;

c) di due persone nominate dal Ministero;

d) di un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente di finanza della provincia.

Alle sedute del Consiglio assisterà, in qualità di segretario e, senza voto, l'Economo. Quando debbono trattarsi argomenti che si riferiscono direttamente alla personale gestione dell'Economo, funzionerà invece da segretario il più giovane dei consiglieri presenti.

I membri elettivi del Consiglio e quelli di nomina governativa durano in ufficio tre anni, ma possono venire rieletti o rinominati, dopo scorso un anno.

Art. 51.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna, di regola, almeno una volta al mese, e straordinariamente quante volte il Rettore lo stimi necessario, o due consiglieri ne facciano domanda scritta.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre consiglieri, compreso il presidente.

A parità di suffragi, preponderà il voto del presidente.

In ogni adunanza si legge e si approva il processo verbale della tornata precedente, il quale viene sottoscritto dal Segretario, dal Rettore e da un Consigliere.

Art. 52.

Il Consiglio esamina e discute, a tempo opportuno, il bilancio di previsione, che sarà stato compilato dal Rettore, e il conto annuale dell'economo.

Nell'esame di questo deve particolarmente notare:

a) se tutte le entrate siano state riscosse con regolarità e alla scadenza già da esso Consiglio determinata, e se siano stati compiuti a tempo e bene gli atti prescritti contro i debitori morosi;

b) se tutte le spese siano state fatte con la debita parsimonia, secondo gli ordini dati, per provvedere ai bisogni materiali dell'istituto.

Non più tardi del giorno 8 di ciascun mese, delibera sulla situazione mensile, esaminando i registri, le carte di contabilità e numerando il denaro.

Alla fine dell'anno esamina e discute, secondo le norme date dal Regolamento di contabilità, lo stato di chiusura di cassa, le variazioni avvenute durante l'esercizio, per ogni singola categoria, così nella parte attiva come nella passiva del bilancio di pre-

visione, rilevandone le cause, e stabilisce la competenza del bilancio definitivo.

Spettano al Consiglio l'esame di tutte le proposte di restauri e di nuove opere e l'approvazione di tutti i contratti di forniture.

Art. 53.

Il Consiglio non ha facoltà di fare storno di fondi da capitolo a capitolo, nè di anticipare stipendi, rimunerazioni o sussidi.

Le spese straordinarie devono essere autorizzate dal Ministero.

Art. 54.

Il Consiglio d'amministrazione invia il bilancio preventivo non più tardi del 10 novembre al Consiglio scolastico provinciale, il quale con le sue osservazioni lo rimetterà al Ministero per il primo giorno di dicembre.

Entro il mese di gennaio manda all' autorità scolastica provinciale il verbale di chiusura dell' esercizio debitamente discusso ed approvato.

Alla stessa podestà invia il conto consuntivo annuale non più tardi del 1° marzo, affinchè essa possa esaminarlo e trasmetterlo col proprio parere al Ministero per il primo giorno di maggio.

Il Ministero quindi lo sottopone al giudizio della Corte dei Conti.

Art. 55.

Nessun mandato di pagamento avrà valore legale, se non è sottoscritto dal Rettore e da un consigliere, delegato dallo stesso Consiglio amministrativo.

Art. 56.

Il presidente e i consiglieri sono responsabili personalmente verso l'Istituto per i danni che a questo derivassero o dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Art. 57.

I consiglieri decadono di pieno diritto se, senza giustificato motivo, invitati per tre volte di seguito, non intervengano alle adunanze, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà di esse.

CAPO OTTAVO

Dell'Economato, della mensa, guardaroba ed infermeria

Art. 58.

L'Economo è scelto, di regola, fra gli istitutori di prima classe, ed è nominato dal Ministro.

L'Economo darà la cauzione, secondo le norme e i modi prescritti, nella somma che sarà fissata dal Ministero.

Art. 59.

Spetta all'Economo la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio amministrativo e degli ordini del Rettore in materia amministrativa.

L'Economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli ne riscuote tutte le entrate, eseguo gli ordini di pagamento sottoscritti dal Rettore e da un consigliere amministrativo, rispondendo dei pagamenti fatti in altra maniera; tiene il giornale di cassa e il conto corrente.

Art. 60.

L'Economo fa tutte le provviste, così generali dell'Istituto, come particolari dei convittori, notando tutto in apposito registro, a tenore del regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente per il vitto; cura che le masserizie, gli arredi e il casamento non deteriorino; vigila le riparazioni.

Sotto la sua responsabilità deve procurare che qualunque esazione sia fatta nel termine preciso della scadenza.

Ogniqualvolta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al Rettore, il quale prenderà di propria iniziativa o promuoverà dal Consiglio d'Amministrazione gli opportuni provvedimenti.

Propone, per mezzo del Rettore, al Consiglio amministrativo il modo e il tempo migliori per gli appalti, le provviste e tutte le altre spese, studiando di procacciare, in ogni atto, vantaggio all'Istituto.

Art. 61.

Tutte le somme riscosse per conto del convitto devono essere rinchiuse in una cassa forte, dove si conservano pure i titoli di rendita, gli altri valori di proprietà del convitto stesso ed un elenco di tutti i beni immobili con l'indicazione precisa dei relativi titoli d'acquisto.

La cassa deve avere tre diverse chiavi, di cui una è tenuta dal Rettore, l'altra dall'Economo e la terza dal consigliere delegato dallo stesso Consiglio amministrativo.

Il Rettore, sotto la sua personale responsabilità, disporrà che le somme di danaro eccedenti il bisogno, siano depositate presso qualche istituto di credito di provata solidità, designato dal Consiglio d'amministrazione.

Ai bisogni giornalieri serve un'altra cassa. Il Consiglio amministrativo stabilirà quale somma potrà essere contenuta in questa cassa, ma in niun caso la somma stessa potrà essere maggiore di L. 2000; la chiave ne è conservata dall'Economo.

Art. 62.

Nei convitti che hanno rendite di non facile esazione, può essere destinato, sentito il Consiglio amministrativo, come aiuto all'Economo, uno degli istitutori, che abbia attitudine a tale ufficio.

Art. 63.

Al refettorio, alla guardaroba e all'infermeria il Rettore delega le persone che giudica più adatte.

CAPO NONO

Delle persone di servizio

Art. 64.

Per il servizio del convitto, il Rettore nomina persone adatte scegliendole fra quelle di specchiata condotta, sane e che preferibilmente siano celibi e abbiano fatto parte dell'esercito o dell'armata.

Art. 65.

Il numero delle persone di servizio deve essere in rapporto coi bisogni dell'istituto, a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Art. 66.

Alle persone di servizio, oltre il rimprovero da parte di qualunque superiore, possono essere inflitte dal Rettore le punizioni seguenti:

a) ammonizione;

b) multa non eccedente in complesso lire dieci mensili;

c) allontanamento temporaneo dal convitto con sospensione del salario;

d) espulsione.

Art. 67.

Al personale di servizio, oltre il salario assegnato dal Consiglio amministrativo, è dato il vitto *in natura*.

CAPO DECIMO

Dei posti gratuiti e semigratuiti

Art. 68.

I posti gratuiti e semigratuiti mantenuti nei convitti nazionali con i fondi del bilancio dell'istruzione pubblica e quelli istituiti dai convitti stessi con i fondi propri si conferiscono per esame di concorso a giovani di scarsa fortuna, che godano i di-

ritti di cittadinanza; abbiano compiuto gli studî elementari e non superato il dodicesimo anno di età a tutto il mese di settembre dell'anno in cui segue il concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso convitto o di altro convitto pubblico, conforme a quanto è prescritto all'art. 37.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se non abbia superato nella sessione ordinaria gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno; come non è ammesso, se voglia, esporsi ad esame non corrispondente alla classe da cui proviene.

Art. 69.

Il concorso si fa, al termine dell'anno scolastico, nell'istituto secondario governativo frequentato dai convittori, innanzi ad una Commissione scelta dal R. Provveditore.

La Commissione sarà composta di tre esaminatori, compreso il presidente; ma quando tra i candidati sianvi alunni di liceo o di istituto tecnico, la Giunta esaminatrice sarà formata di cinque membri, compreso il presidente. Questi nell'uno e nell'altro caso sarà, di regola, il Rettore del convitto nazionale.

Il Ministero può inviare, ove creda, un commissario per assistere o presiedere agli esami di concorso.

Art. 70.

Il Rettore del convitto, entro il mese di aprile, farà noto al R. Provveditore il numero dei posti che saranno vacanti al termine degli studî; e il Provveditore entro il mese di maggio bandirà il concorso con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta della provincia e rimesso al Ministero, perchè sia inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli esami avranno luogo di regola nella seconda quindicina di luglio.

Art. 71.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al Rettore:

a) un'istanza in carta legale scritta di sua mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studî;

b) la fede di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità rilasciato dal Capo dell'istituto, da cui proviene;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Tutti i documenti sopra indicati, scritti su carta legale, dovranno presentarsi entro il termine stabilito dall'avviso di concorso.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dalla gara, o con la perdita del posto, quando questo già sia stato conferito.

Art. 72.

Il Consiglio di amministrazione, esaminati i documenti, ammetterà al concorso i candidati che siano nelle condizioni richieste per l'ammissione dei convittori.

Nel determinare lo stato economico del candidato si avrà anche riguardo al numero delle persone componenti la sua famiglia.

Art. 73.

Il Rettore comunicherà la decisione ai concorrenti entro tre giorni e al R. Provveditore entro sei giorni dal termine stabilito per il concorso.

Al R. Provveditore trasmetterà pure l'elenco degli ammessi con la dichiarazione della classe a cui appartengono, e l'elenco degli esclusi con la indicazione dei motivi della esclusione.

Gli esclusi, ricevuto l'avviso, possono entro sei giorni richiamarsene al Consiglio scolastico, il quale ha facoltà di giudicare definitivamente.

Art. 74.

L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta e orale.

Art. 75.

La prova scritta, per i candidati provenienti dalle scuole elementari, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano ed in una versione dal latino; per gli alunni delle scuole e degli istituti tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica.

Art. 76.

I temi per le prove scritte saranno conformi ai programmi governativi. La Commissione esaminatrice ne preparerà tre per ciascuna delle prove scritte. Essi saranno chiusi in altrettante buste perfettamente eguali, suggellate e date in custodia al presidente. Al momento dell'esame, in presenza dei candidati, il presidente estrarrà a sorte uno dei tre temi che sarà immediatamente aperto e dettato. Gli altri due saranno distrutti.

Art. 77.

Sono assegnate cinque ore alla trattazione di ciascun tema, in giorni differenti; durante la prova due degli esaminatori assistono di continuo, curando che nessuno estraneo al concorso entri nella sala degli esami.

Il candidato non può valersi d'altra carta da scrivere all'infuori di quella fornita dall'istituto, col bollo d'ufficio e con la firma del presidente della Commissione; nè è permesso l'uso di scritti o libri, tranne il vocabolario. Durante la prova non può avere comunicazione di parole o di scritti coi compagni del concorso, nè con altre persone; contravvenendo a quest'ordine, sarà escluso dall'esame.

Compiuto il lavoro, il candidato vi appone il proprio nome, e lo rimette ai professori incaricati della vigilanza, i quali lo firmano notando l'ora della consegna.

Scorso il tempo assegnato, uno degli assistenti consegnerà tutti gli scritti al presidente della Commissione, la quale nel più breve tempo possibile dovrà esaminarli e classificarli.

Art. 78.

La prova orale ha luogo nei giorni che seguono immediatamente alla classificazione delle prove scritte e comprende tutte le materie proprie della classe, dalla quale provengano i candidati.

Tale prova sarà data pubblicamente e per quindici minuti sopra ogni materia.

Art. 79.

Il giudizio della Commissione deve cadere su ciascuna disciplina ed essere dato da ciascun professore separatamente, con punti da uno a dieci, tanto sulle prove scritte quanto sulle prove orali (per ciascuna delle prove scritte ed orali). Il complesso dei voti su ciascuna materia sarà notato negli atti d'esame.

Art. 80.

Terminato il concorso, la Commissione compila una particolare relazione, corredandola di un prospetto, nel quale i concorrenti sono classificati per ordine di merito.

La relazione ed il prospetto, sottoscritti da tutti gli esaminatori, insieme con gli scritti dei candidati, saranno trasmessi per mezzo del provveditore al Consiglio provinciale scolastico.

Art. 81.

Il Consiglio provinciale scolastico, esaminati gli atti, proporrà al Ministero il conferimento dei posti, per ordine di merito, ai

candidati che hanno ottenuta l'approvazione in tutte le parti dell'esame, secondo i regolamenti scolastici in vigore, e complessivamente non meno di otto decimi, preferendo, a parità di merito, i più bisognosi e *tra questi* i figli degli impiegati governativi o di chi rese in altro modo servigi allo Stato.

Art. 82.

I posti gratuiti e semi-gratuiti istituiti nei convitti nazionali dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti morali, saranno conferiti dal Consiglio provinciale scolastico con le stesse norme fissate per i posti governativi, salvo le particolari norme stabilite dalle rispettive amministrazioni o da speciali tavole di fondazione, osservate peraltro le condizioni prescritte dal presente regolamento per l'ammissione degli alunni nei convitti nazionali.

Art. 83.

Il Ministero può, salvo le norme generali relative all'ammissione dei convittori, concedere, per l'anno in corso, i posti rimasti disponibili a giovanetti bene avviati negli studî, appartenenti a famiglie di scarsa fortuna, preferendo tra essi i figli degli impiegati governativi o di chi abbia reso in altro modo servigi allo Stato.

Art. 84.

I vincitori del concorso godranno il posto fino al compimento degli studî secondari, e sempre nello stesso convitto nazionale.

Il beneficio non potrà mutarsi in sussidio a domicilio.

Art. 85.

I convittori che godono un posto di studio, non possono ripetere la stessa classe, salvo il caso che per cagione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi a nessuna delle sessioni d'esame.

Art. 86.

Oltre il caso di espulsione dal convitto e dalla scuola, coloro che fruiscono di un posto di studio lo perdono:

a) per un anno, se non superano gli esami della classe cui sono iscritti;

b) del tutto, se per due anni di seguito non sono promossi alla classe immediatamente successiva.

In questo secondo caso l'alunno sarà rimandato in famiglia.

Quando il convittore, per i motivi espressi nell'articolo precedente, sia incorso nella perdita del posto, il Rettore deve riferirne immediatamente al R. Provveditore, e questi al Ministero.

CAPO UNDECIMO
Disposizioni generali e transitorie

Art. 87.

Il Capo dell'Istituto, il Censore, l'Economo ed ogni altro funzionario, che abbia in custodia oggetti di proprietà del convitto, dovrà personalmente, o per mezzo di delegati speciali, farne la consegna al successore, sotto l'osservanza delle norme date dal Ministero.

Art. 88.

Gli stipendi del Rettore e degli altri ufficiali del convitto sono determinati nel ruolo che verrà approvato con altro Nostro decreto, e sono aumentati di un decimo ogni sessennio a norma della legge 7 luglio 1876 e del Regio decreto 31 dicembre 1876.

Rilasciano sul proprio stipendio, per il vitto e l'alloggio, il Rettore lire mille, il Censore e l'Economo lire ottocento, il Vice-Censore, i maestri elementari interni e gl'istitutori lire cinquecento.

L'Economo, l'aiuto-economo e i maestri elementari interni, che abbiano famiglia. possono essere dispensati dall'alloggio e dalla mensa nell'istituto.

Art. 89.

Il personale del convitto *Principe di Napoli* in Assisi è ammesso a far parte del ruolo organico dei convitti nazionali. Ad esso personale sono applicabili tutte le norme stabilite dal presente Regolamento, per le nomine, le promozioni e la disciplina.

Art. 90.

I Direttori spirituali che sono in servizio alla promulgazione di questo Regolamento, con nomina od incarico governativo, conservano tutti i diritti acquisiti.

Art. 91.

I convitti che non hanno un'infermeria adatta, dovranno provvedere all'impianto di essa entro cinque anni, a cominciare dal corrente.

Art. 92.

Il presente Regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1899.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
BACCELLI.

Il Numero 116 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del dì 9 luglio 1896, col quale fu istituito, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, un Consiglio zootecnico e per le epizoozie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti il Consiglio zootecnico e per le epizoozie è portato a venti.

Ne fa parte di diritto il Capo della Divisione zootecnica e del servizio veterinario, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1899.

UMBERTO.

A. FORTIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Div. V)

PROSPETTO dimostrante il movimento del Debito Vitalizio nell'esercizio 1898-1899

(Situazione a tutto il 31 marzo 1899).

CLASSIFICAZIONE DELLE PENSIONI	Pensioni vigenti al 1° luglio 1898		Pensioni inscritte nell'Esercizio 1898-99		Pensioni eliminate nell'Esercizio 1898-99		Pensioni vigenti al 1° aprile 1899	
	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Ministero del Tesoro	2,371	2,837,852 63	75	140,390 49	96	106,744 69	2,350	2,871,498 43
Id. delle Finanze	15,873	12,439,182 43	549	520,332 61	671	605,159 88	15,751	12,354,355 16
Id. di Grazia e Giustizia	6,000	6,944,960 80	209	356,820 24	282	359,531 63	5,927	6,942,249 41
Id. degli Affari Esteri	137	288,985 07	6	24,011 99	2	3,022 50	141	309,974 56
Id. dell'Istruzione Pubblica	2,020	2,516,476 01	113	159,549 80	108	151,136 90	2,025	2,524,888 91
Id. dell'Interno	9,647	7,399,817 55	389	391,855 48	443	394,524 95	9,593	7,397,148 08
Id. dei Lavori Pubblici	2,161	2,091,757 32	73	73,871 54	112	101,284 34	2,122	2,064,344 52
Id. delle Poste e dei Telegrafi.	3,171	3,360,039 93	135	153,621 50	137	149,443 91	3,169	3,364,217 52
Id. della Guerra	41,176	34,538,767 31	1,436	1,387,122 88	1,379	1,205,160 6	41,233	34,720,729 57
Id. della Marina	6,099	4,839,845 23	239	320,467 66	240	155,325 61	6,098	5,004,987 28
Id. d'Agricoltura, Ind. e Comm.	660	625,650 30	36	44,487 29	34	39,073 79	662	631,063 80
Straordin. (Diverse e Mille di Marsala)	2,407	1,111,917 30	22	8,112 »	123	49,625 77	2,306	1,070,401 53
Id. (Ricompense Nazionali)	6,245	1,419,562 95	8,239	846,643 98	584	98,073 28	13,900	2,168,133 65
TOTALE	97,967	80,414,814 83	11,521	4,427,287 46	4,211	3,418,107 87	105,277	81,423,994 42

Indennità per una volta tanto concesse dal 1° luglio 1898 a tutto il 31 marzo 1899.

Partite N. 281 per L. 635,450 70.

Roma, il 5 aprile 1899.

Il Direttore Generale
ZINCONE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale n. 13, fino al dì 1° aprile 1899

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Busca.

Torino — Rabbia: 1 equino, abbattuto, a Torino.

Alessandria — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Murisengo.

Afta epizootica: Alcuni bovini a Tortona, a Ponte Curone ed a Gabbiano.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio ematico: 1 bovino a Milano, 1 a Canegrato, morti.

Afta epizootica: 14 bovini a S. Giuliano Milanese.

Morva: 1 equino a Chiaravalle Milanese.

Como — Afta epizootica: 1 bovino, in transito per la Svizzera, macellato a Ponte Chiasso.

Brescia — Carbonchio ematico: 4 bovini, morti, a Brescia.

Cremona — Afta epizootica: 140 bovini a Cappella Cantone, 56 a Castelleone, 16 a Capergnanica, 2 a Soncino, 2 in Agnadello, 1 a Castelverde.

Malattie infettive dei suini: 1 caso, letale, a Spineda.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Farcino: 1 equino, abbattuto, a Verona.

Vicenza — Carbonchio ematico: 2 casi, letali, a Trissino.

Belluno — Carbonchio sintomatico: 1 bovino a Belluno, 1 a Limana, morti.

Afta epizootica: 21 bovini a Fonzaso.

Treviso — Afta epizootica: 2 bovini ad Istrana.
Venezia — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Camponogara.

REGIONE V. — **Emilia.**

Parma — Morva: 1 equino, morto, a Zibello.
Malattie infettive dei suini: 3 casi a Borgotaro, 1 a Roccabianca, 1 a Langhirano, seguiti da morti.
Modena — Carbonchio ematico: 1 bovino a S. Cesario, 1 a San Felice.
Malattie infettive dei suini: 2 casi a Camposanto, 9 a Mirandola.
Bologna — Malattie infettive dei suini: 3 casi a Sala Bolognese, 6 in Anzola dell'Emilia, 2 a Castel d'Argile, seguiti da morte; 1 caso, in cura, a Castelfranco Emilia.
Ravenna — Malattie infettive dei suini: 2 casi a Castel Bolognese.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Perugia — Malattie infettive dei suini: 20 casi, con 11 morti, a Marsciano.

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Aquila — Carbonchio sintomatico: 1 bovino in Aquila.
Rogna degli ovini: 744 casi a Castelvecchio Subequo, 596 a Castel di Jeri.

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Caserta — Farcino: 1 equino a Curti.
Barbone dei bufali: 6 casi, letali, a Sessa Aurunca.
Napoli — Carbonchio ematico: 1 suino, morto, a Napoli.

REGIONE XII. — **Sardegna.**

Cagliari — Carbonchio sintomatico: 5 casi, letali, a Narcao.

Riassunto.

Carbonchio ematico: casi 14.
Carbonchio sintomatico: casi 8.
Afta epizootica: casi 255.
Morva e farcino: casi 4.
Rabbia: casi 1.
Rogna degli ovini: casi 1340.
Malattie infettive dei suini: casi 51.
Barbone dei bufali: casi 6.

Servizio veterinario ai confini

Con avviso in data 25 marzo u. s., si è aperto un concorso per due posti di veterinario di confine con l'assegno annuo di lire 1500.

Il concorso è per titoli e per esami.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura), non più tardi del 30 aprile 1899, le loro domande in carta da bollo da lire una, corredate dai voluti documenti.

Gli esami comprenderanno le seguenti materie:
polizia veterinaria;
malattie infettive degli animali;
clinica medica;
tecnica microscopica.

La prova sarà scritta sulla polizia sanitaria degli animali; orale per le malattie infettive, e pratica per la clinica medica e la microscopia.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, al Ministero di Agricoltura, si daranno su speciali programmi annessi agli avvisi di concorso. Ai concorrenti sarà indicato il giorno in cui gli esami principieranno.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 8 aprile, a lire 107,65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

7 aprile 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	101,92 $^{3}/_{8}$	99,92 $^{3}/_{8}$
	4 $^{1}/_{2}$ % *netto*	111,25 $^{3}/_{4}$	110,13 $^{1}/_{4}$
	4 % *netto*	101,46 $^{1}/_{2}$	99,46 $^{1}/_{2}$
	3 % *lordo*	63,12 $^{1}/_{2}$	61.92 $^{1}/_{2}$

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia antica nella R. Università di Torino.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 luglio 1899.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di cinque copie.

Roma, addì 8 marzo 1899.

Il Ministro
BACCELLI.

3.

Concorso al posto di censore nel R. Conservatorio di musica di Parma

È aperto il concorso per titoli al posto di censore nel R. Conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di lire duemila (2000) oltre l'alloggio. Il nominato avrà l'obbligo di curare il mantenimento dell'ordine e della disciplina nell'intero Istituto.

I concorrenti dovranno provare, mediante l'atto di nascita, di avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 40.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale per le Antichità e le Belle Arti) non più tardi del giorno 30 aprile 1899, unitamente ai seguenti documenti di data recente e debitamente legalizzati:

a) Attestato di buona condotta.
b) Attestato negativo di penalità.
c) Attestato di sana costituzione fisica.
d) Stato di famiglia.

I concorrenti dovranno inoltre dimostrare, mediante titoli, la loro idoneità all'ufficio suddetto e dar prova di possedere una sufficiente cultura letteraria e musicale.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Roma, addì 27 marzo 1899.

Il Ministro
BACCELLI.

3

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Reuter* di Londra pubblica il seguente telegramma da Costantinopoli:

« La notizia di una protesta diretta dalla Porta ai Governi di Parigi e Londra contro la Convenzione anglo-francese relativa al Congo, è priva di fondamento. La Porta ha chiesto semplicemente delle informazioni sulla natura esatta dell'accordo e fece rammentare verbalmente dai suoi ambasciatori ai gabinetti di Parigi e di Londra l'atto internazionale del 1885 relativo al Congo e la circolare della Porta del 1890 concernente l'*hinterland* di Tripoli.

Le informazioni chieste sono arrivate e la Porta studia la questione se, cioè, vi è motivo di fare una protesta formale.

* * *

L'ufficiosa Agenzia telegrafica di Sofia, del 6 aprile, dichiara priva d'ogni fondamento la notizia pubblicata dai giornali bulgari e comunicata all'estero, secondo la quale uno scontro sanguinoso avrebbe avuto luogo alla frontiera tra soldati turchi e la popolazione bulgara.

* * *

Un dispaccio elettrico da Costantinopoli, al *Temps*, dice che il ministro di Serbia ha rimesso alla Porta una Nota che riassume le tre Note precedenti sulla situazione intollerabile dei serbi nel vilayet di Kossovo. La nuova Nota aggiunge che questa situazione obbliga i serbi ad emigrare ciò che crea delle grandi difficoltà al Governo di Belgrado. La Nota conchiude domandando l'applicazione rigorosa della legge ottomana, considerata dalla Serbia come sufficiente, semprechè venga applicata imparzialmente.

* * *

I giornali spagnuoli pubblicano:

Il Ministro della guerra ha ricevuto la notizia che dei generali e degli ufficiali spagnuoli che si credevano prigionieri alle Filippine, hanno firmato un patto coi ribelli. Il Governo non ha nessuna prova dell'esattezza di questo fatto; ma se esso è esatto, bisognerà convenire che la colpa ne spetta agli americani perchè essi hanno sempre impedito i negoziati per la liberazione dei prigionieri ed hanno posto questi ultimi nell'alternativa di morire di fame o di trovare i mezzi d'esistenza. In siffatte condizioni non sarebbe da sorprendersi se alcuni prigionieri fossero entrati al servizio dei filippini.

* * *

Secondo i giornali americani, si teme agli Stati-Uniti che il proclama del generale Otis, venendo intercettato dai capi degli insorti, non arrivi a conoscenza delle masse e resti quindi privo d'effetto. Agli Stati-Uniti si deplora la cosa, tanto più che l'opinione pubblica manifesta vivamente il desiderio che sia posto un termine alla campagna contro i filippini. Alla legislatura del Texas, ad esempio, fu presentato un progetto di risoluzione nel quale si dichiara che la politica americana alle Filippine è incompatibile collo scopo annunziato e filantropico per il quale fu dichiarata la guerra alla Spagna e che l'eccidio di migliaia di filippini e la morte inutile di bravi soldati riempie la legislatura di una tristezza mista a vergogna, pensando che il vessillo nazionale, emblema di libertà, sta per diventare il simbolo della conquista e dell'oppressione.

* * *

Il *Temps* di Parigi cita parecchi progetti concepiti dagli abitanti di Cipro per dimostrare al mondo la solidarietà dei sentimenti che esiste tra Cipro, « sua sorella, la Creta e sua madre la Grecia ». Queste dimostrazioni patriottiche molto caratteristiche e significative per se stesse, aggiunge il *Temps*, lo divengono ancor più per il fatto importante che gli inglesi lasciano fare specialmente dopo l'emancipazione della Creta dalla dominazione turca. È bensì vero che gli inglesi non hanno posto ostacoli alle manifestazioni panelleniche dei ciprioti ed è noto che l'occupazione di Cipro da parte dell'Inghilterra l'indomani della guerra turco-russa è stata salutata dai ciprioti come una prima tappa verso l'annessione dell'isola alla Grecia; ma un osservatore attento ed imparziale che assistesse a ciò che si fa a Cipro dopo lo sbarco del Principe Giorgio a La Canea, riterrebbe, senza dubbio, che Cipro sia virtualmente una provincia della Grecia e che gli inglesi vi si trovino *pro forma*.

Ecco l'ultima manifestazione che i ciprioti vengono preparando: Essi organizzano dei giuochi panellenici ai quali invitano i greci di tutti i punti del globo « affinchè i giovani della Grecia moderna, riuniti ad un fine patriottico, rammentino agli spettatori la gloria e la bellezza dell'antica patria ».

I giuochi di Cipro si organizzano sul programma dei giuochi olimpici che ebbero luogo, con molto successo, tre anni or sono, ad Atene.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

L'esplorazione polare del Duca degli Abruzzi. — A far parte della spedizione polare che sta per compiere S. A. R. il Duca degli Abruzzi, sarebbero destinati in missione, quali coadiutori per gli studî scientifici, i seguenti ufficiali:

Tenenti di vascello: Cagni Umberto e Querini Francesco.

Medico di prima classe: Cavalli-Molinelli Pietro Achille.

Col 1° maggio questi ufficiali saranno a disposizione del Duca degli Abruzzi.

Un salvatore di Garibaldi. — Ieri a San Terenzo, presso Spezia, è morto, in età di 96 anni, Paolo Azzarini, al quale nel 1849 era toccato in sorte di concorrere al salvamento di Garibaldi, trasportandolo sopra una barca da Follonica a Porto Venere. Ai funerali del vecchio marinaio intervennero le Associazioni e le Autorità civili di Spezia.

Una nuova controtorpediniera. — Ieri, a Sestri Ponente, nel cantiere Orero, fu varata la controtorpediniera di alto mare *Pellicano*. Assistevano moltissimi invitati e, dalle banchine, una grande folla di popolo. Il varo, favorito da un tempo bellissimo, riuscì felicemente.

Il *Pellicano* fu rimorchiato subito a Genova ove passerà in allestimento dovendo prendere il mare al più presto.

Movimento delle navi. — *Montevideo*, 7. — Proveniente da Genova, è giunto il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della Navigazione generale italiana.

Aden, 7. — Proveniente da Bombay, ha proseguito per Genova il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana.

Singapore, 7. — Ha proseguito per Hong-Kong il piroscafo *Bormida*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Bombay.

New-York, 7. — È partito per Genova il piroscafo *Archimede*, della Navigazione generale italiana.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 7. — Il *Figaro* prosegue la pubblicazione dei documenti circa l'inchiesta sull'affare Dreyfus.

Oggi pubblica una nuova deposizione del generale Roget, in data del 28 gennaio 1899, il quale confutando la deposizione del giudice Bertulus, lo accusa di avere snaturato i fatti specialmente l'intervista con Henry, che voleva far cadere in un tranello. Critica la condotta d'Esterhazy, che dice essere stato pagato per mentire e fare ricatti contro lo Stato Maggiore; ma lo sfida a provare di essere stato agente dello Stato Maggiore. Critica pure l'attitudine menzognera di Du Paty du Clam, ma dichiara impossibile che egli abbia redatto i telegrammi firmati *Bianca* e *Speranza*.

Il *Voltaire* dice risultare dalla deposizione di Paléologue alla Corte di Cassazione che l'incartamento segreto fu costituito con documenti estranei all'affare Dreyfus; ma che l'incartamento contiene una lettera posteriore al processo e diretta ad un agente estero da una signora straniera addetta al servizio di spionaggio in Francia, la quale dice che la verità è che il maggiore italiano X si recava due volte all'anno a visitare parecchi porti francesi ed è da parecchi anni amico di Dreyfus. Un altro ufficiale superiore italiano possiede due lettere di Dreyfus, in data del 1892 e 1893.

Il *Voltaire* termina facendo rilevare l'insussistenza di questa informazione.

PRAGA, 7. — La scorsa notte è passata tranquilla a Nachod. Oggi tutte le fabbriche sono in perfetta attività.

Si fecero una trentina di arresti per il saccheggio contro alcune case.

PECHINO, 7. — Il Governatore della Provincia di Kiao-Tchou ha ordinato d'incendiare due villaggi vicini al luogo ove vennero tirati colpi d'arma da fuoco contro una pattuglia tedesca.

Il Tsung-li-Yamen protestò presso la Legazione tedesca.

LONDRA, 7. — Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo: Tutte le truppe sgombrarono Ondurman per l'insalubrità del clima.

TUNISI, 7. — Giuseppe Brignone, contadino del piano di Mornag, sua moglie e sua figlia sono stati vittime di un tentativo di assassinio.

Giuseppe Brignone e la moglie, rimasti gravemente feriti, furono condotti all'ospedale italiano di Tunisi.

È stata aperta un'inchiesta.

TOLONE, 7. — La squadra di manovra, comandata dall'ammiraglio Fournier, è partita recandosi a rappresentare il Governo alle feste che saranno fatte in Sardegna in onore del Re e della Regina d'Italia.

Gli incrociatori *Linois* e *Galilée* sono partiti nella scorsa notte per Cagliari, precedendo la squadra.

CIVITAVECCHIA, 7. — Provenienti dalla Spezia, sono giunte le RR. navi *Etruria*, comandante Somigli, e *Partenope*, comandante Pardini, per scortare le LL. MM. nel loro viaggio in Sardegna.

MADRID, 7. — I Carlisti hanno fatto coalizione, per le elezioni, col partito cattolico nella provincia di Guipuzcoa e si dice stieno per farla anche in altre provincie.

Il Governo ha preso nuovi provvedimenti per mantenere l'ordine.

Nelle provincie del Nord è stata ripresa la sorveglianza militare mediante alcune colonne di truppa.

BRUXELLES, 7. — Vi è stata un'esplosione accidentale di cartucce e di un barile di polvere nella fortezza d'Huy.

Vi sono due morti e sei feriti.

La strada vicina alla fortezza è rimasta completamente devastata.

PARIGI, 7. — Oggi si è chiuso il Congresso contro l'abuso delle bevande alcooliche.

Il prossimo Congresso sarà tenuto a Vienna nel 1901.

NEW-YORK, 7. — Una casa di cinque piani, presso la quinta *Avenue*, è stata distrutta da un incendio.

I proprietari ed i domestici, in numero di dodici, sono rimasti morti.

WASHINGTON, 8. — Un dispaccio, pervenuto al Governo, an-

nunzia che il capo degli insorti, Aguinaldo, riorganizza l'esercito filippino al Nord di Malolos.

KIAO-TCHEU, 8. — Un distaccamento tedesco incendiò due villaggi, dove erano stati attaccati i viaggiatori tedeschi.

LONDRA, 8. — Una violenta tempesta imperversa nella Manica.

Sono segnalati parecchi sinistri marittimi.

Oggi è stata distribuita la relazione di Lord Cromer sull'Egitto.

TANGERI, 8. — Si hanno notizie migliori del Gran Visir Reggente, che era stato colpito da apoplessia.

YOKOHAMA, 8. — Una Missione francese è stata distrutta a Chun-Chong (Corea). Un prete è stato sequestrato.

PARIGI, 8. — Lemaître ed altri membri della Lega della patria francese compariranno il 18 corrente dinanzi il Tribunale correzionale.

LONDRA, 8. — Un vapore affondò a Penzance. Tutto l'equipaggio è perito.

PARIGI, 8. — L'*Echo de Paris* annunzia che, in seguito alle disposizioni contradittorie del generale Roget e del giudice Bertulus, la Corte di Cassazione si riunirà quanto prima per esaminare se si debba procedere ad inchieste suppletive.

Il *Figaro* pubblica oggi la deposizione del comandante Hartmann, davanti la sezione criminale della Corte di Cassaziono, sull'affare Dreyfus. Hartmann esamina le diverse parti del *bordereau;* dichiara che i progetti del manuale pel tiro del cannone da 120 ed il freno idraulico erano conosciuti anche fuori dell'esercito prima del 1891; e conclude che il *bordereau* presenta errori tecnici, che provano come esso non possa essere di Dreyfus. Hartmann venne interrogato dietro domanda della difesa.

PARIGI, 8. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, è tornato stamane e si è recato all'Elyseo, dopo essere stato salutato al suo arrivo alla stazione da ripetute grida di: *Viva Loubet!*

PRAGA, 8. — La notte è passata calma a Nachod. Le perquisizioni vi sono continuate. Finora sono stati operati 45 arresti.

Sono segnalati disordini da parte degli operai a Roth Kostelotz, a Hronov ed a Gross Poric.

CAGLIARI, 8. — Sono giunti gli incrociatori francesi *Galilée* e *Linois*.

Il tempo ed il mare sono cattivissimi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 7 aprile 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	753,6.
Umidità relativa a mezzodì	50.
Vento a mezzodì	W, SW debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 19°. 3. Minimo 8°. 3.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0

Li 7 aprile 1899.

In Europa pressione a 737 Shetland; a 767 al SW.

In Italia nelle 24 ore: barometro qualche poco alzato in Sicilia, abbassato altrove, fino a 7 mm. sull'Italia superiore; qualche pioggia estremo S; qualche nebbia altrove.

Stamane: cielo coperto o nebbioso al N ed estremo S, generalmente sereno altrove.

Barometro: 763 al N; 765 Roma, Lecce; 766 Cagliari, Palermo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo vario, qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 7 aprile 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	calmo	17 2	14 4
Massa e Carrara	sereno	calmo	20 0	8 2
Cuneo	3/4 coperto	—	19 5	9 0
Torino	coperto	—	20 8	8 7
Alessandria	nebbioso	—	21 4	7 8
Novara	coperto	—	23 5	8 4
Domodossola	coperto	—	22 6	4 0
Pavia	nebbioso	—	21 6	7 4
Milano	coperto	—	22 5	9 1
Sondrio	3/4 coperto	—	20 6	9 3
Bergamo	coperto	—	18 0	10 4
Brescia	3/4 coperto	—	20 5	8 5
Cremona	1/2 coperto	—	20 7	8 9
Mantova	1/4 coperto	—	17 6	8 0
Verona	3/4 coperto	—	20 0	7 5
Belluno	coperto	—	16 1	7 0
Udine	sereno	—	17 0	6 8
Treviso	1/2 coperto	—	17 0	8 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	15 9	8 5
Padova	1/4 coperto	—	17 2	6 8
Rovigo	sereno	—	17 0	5 9
Piacenza	nebbioso	—	19 8	8 0
Parma	nebbioso	—	19 0	9 2
Reggio nell'Em	nebbioso	—	18 6	9 3
Modena	coperto	—	18 9	7 6
Ferrara	1/4 coperto	—	17 4	6 7
Bologna	nebbioso	—	19 2	7 1
Ravenna	nebbioso	—	18 3	5 4
Forlì	1/4 coperto	—	18 2	9 0
Pesaro	sereno	calmo	17 3	6 7
Ancona	sereno	calmo	17 3	10 1
Urbino	sereno	—	16 8	8 6
Macerata	sereno	—	17 4	10 5
Ascoli Piceno	sereno	—	18 0	8 5
Perugia	sereno	—	19 2	8 8
Camerino	sereno	—	16 1	8 4
Lucca	1/4 coperto	—	21 2	7 5
Pisa	sereno	—	22 8	4 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	19 0	8 0
Firenze	sereno	—	21 5	7 0
Arezzo	sereno	—	21 0	6 4
Siena	sereno	—	20 0	8 4
Grosseto	1/4 coperto	—	2 5	5 1
Roma	sereno	—	21 0	8 3
Teramo	sereno	—	18 4	8 7
Chieti	sereno	—	16 0	5 4
Aquila	sereno	—	16 8	6 7
Agnone	sereno	—	14 4	8 4
Foggia	sereno	—	18 2	5 9
Bari	sereno	calmo	16 3	9 9
Lecce	sereno	—	15 2	8 2
Caserta	sereno	—	20 8	10 7
Napoli	sereno	calmo	19 5	11 9
Benevento	sereno	—	19 0	9 1
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	1/4 coperto	—	12 3	6 9
Potenza	sereno	—	10 9	5 3
Cosenza	coperto	—	16 0	8 0
Tiriolo	nebbioso	—	13 0	4 1
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	17 4	13 8
Trapani	sereno	calmo	18 3	11 7
Palermo	sereno	calmo	21 2	7 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	18 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	19 0	8 6
Messina	3/4 coperto	calmo	18 8	14 3
Catania	1/4 coperto	calmo	17 9	11 4
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	15 6	10 0
Cagliari	sereno	calmo	19 0	9 5
Sassari	1/2 coperto	—	21 0	9 6

Direttore AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE